



Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di porto di Venezia

Ordinanza N°001/2020

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Venezia;

VISTA: la nota protocollo n°17363 in data 10/12/2019 dell’Autorità di Sistema Portuale del M.A.S., con la quale ha richiesto l’emissione di apposita Ordinanza che disciplini la navigazione in occasione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti di segnalamento lungo i canali di grande navigazione del porto di Venezia, previsti svolgersi nel corso dell’anno 2020;

RITENUTO: opportuno definire una regolamentazione generale della navigazione negli specchi acquei marittimi in questione, al precipuo fine di tutelarne la sicurezza, valevole per i singoli interventi manutentivi che il citato Ente portuale autorizzerà nel corso dell’anno 2020;

VISTA: la Legge n°84/1994 e ss.mm./ii.;

VISTI: gli articoli 62 e 81 del Codice della Navigazione nonché l’articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima;

VISTI: gli atti d’ufficio;

RENDE NOTO

Che a decorrere dalla data di emissione della presente Ordinanza e **fino al 31/12/2020**, i manufatti di segnalamento posti lungo i canali marittimi lagunari di grande navigazione del porto di Venezia, potranno essere oggetto di attività manutentive (ordinarie e straordinarie), eseguite con l’impiego di unità navali dotate delle idonee certificazioni in corso di validità necessarie per l’espletamento delle specifiche attività di che trattasi, di volta in volta all’uopo autorizzate dalla locale Autorità di Sistema Portuale del M.A.S..

Le specifiche tecnico – operative inerenti ai singoli interventi manutentivi di che trattasi, includenti altresì la loro durata e specifica ubicazione (mediante inquadramento cartografico), dopo l’espressa autorizzazione da parte del citato Ente portuale, saranno periodicamente pubblicate

sul sito istituzionale della Capitaneria di porto di Venezia www.guardiacostiera.gov.it, alla sezione “Ordinanze e Avvisi”, sotto forma di “Avviso di pericolosità”.

ORDINA

Articolo 1

A decorrere dalla data di emissione della presente Ordinanza e **fino al 31/12/2020**, tutte le unità in transito nei canali marittimi lagunari del porto di Venezia (incluso l'ambito portuale di Marghera) hanno l'obbligo di verificare preventivamente, consultando la pagina *web* di cui al “rende noto” ovvero contattando telefonicamente la Sala Operativa della Capitaneria di porto di Venezia (041 2405745), l'eventuale vigenza di specifici avvisi di pericolosità relativi a lavori in corso per l'ordinaria e/o la straordinaria manutenzione dei manufatti di segnalamento ivi dislocati. Nello specifico, in presenza di dette attività manutentive, tutte le unità in transito nei pressi degli specchi acquei marittimi/portuali interessati dovranno procedere alla minima velocità necessaria per il governo in sicurezza dell'unità, evitando di creare moto ondoso che disturbi il normale e sicuro svolgimento dei lavori in parola, oltre a mantenere una distanza di sicurezza adeguata dai mezzi operanti, e a prestare la massima attenzione alle eventuali segnalazioni provenienti dal personale ivi imbarcato.

Articolo 2

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- dell'art. 53, comma 3, del Decreto legislativo n°171/2005 e ss.mm./ii., se alla condotta di un'unità da diporto;
- dell'art. 1174, comma 1, ovvero dell'art. 1231 del Codice della Navigazione, negli altri casi e a seconda della fattispecie.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alla persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, pubblicizzata mediante inclusione nella sezione “Ordinanze e Avvisi” del proprio sito *web* istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/venezias.

Venezia, *(data della firma digitale)*

**IL COMANDANTE
CA (CP) Piero PELLIZZARI**

*(Firma digitale apposta ai sensi del decreto legislativo n°82/2005
e delle discendenti disposizioni attuative)*